



ORDINE
DOTTORI AGRONOMI
DOTTORI FORESTALI
BRESCIA

PROT. 406

NEWSLETTER 6

30 SETTEMBRE 2010

Editoriale

di Gianpietro Bara e Daniela Conte

Quattro giornate in tre città dell'Emilia Romagna per discutere insieme di sviluppo rurale, ambiente, emergenze e biodiversità.

Il XIII Congresso nazionale dei dottori agronomi e forestali si è tenuto infatti dal 22 al 25 settembre, nelle città di **Reggio Emilia, Parma e Bologna**.

Al centro dell'appuntamento, dal titolo 'Tradizione rurale e innovazione: la via Emilia, una storia italiana', vi sono state le nuove sfide per il futuro del Paese. Sfide che la categoria, che vanta oggi 21.310 iscritti fra dottori agronomi (18.113) e dottori forestali (3.197), vuole vivere "da protagonista".

Durante il Congresso, cui hanno partecipato il Presidente Bara, la Vicepresidente Conte e, nella giornata inaugurale, i consiglieri Pandini e Nasi ed il collega Ciampalini, sono state vissute giornate di dibattito e confronto, che hanno coinvolto, oltre a dottori agronomi, anche altre parti sociali.

Si è trattato di un Congresso votato alla riflessione e alla programmazione. Dalle 4 sessioni di lavoro sono infatti usciti documenti unitari per esprimere una visione comune che riunisce idee, proposte e soluzioni comuni a tutti gli ordini provinciali e alle federazioni regionali del Conaf. Quattro le assi tematiche: **Lo sviluppo rurale dopo il 2013; I processi di valutazione ambientale e la biodiversità; Il governo del territorio (dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione); L'uso sostenibile degli agrofarmaci (salubrità degli alimenti e tutela dell'ambiente)**.

Il congresso si è svolto in forma itinerante, con incontri a Reggio Emilia, Parma e Bologna. Alle vere e proprie sessioni di lavoro degli iscritti, si sono alternate tavole rotonde, cui hanno partecipato esponenti del mondo politico, della comunicazione e delle imprese: il ministro Giancarlo Galan, l'onorevole Paolo De Castro, ex ministro dell'Agricoltura ora presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Luca Cordero di Montezemolo, intervenuto per consegnare il premio dedicato al padre Massimo, presidente Conaf dal 1985 al 1992, Aldo Bonomi, vicepresidente Confindustria.

Non sono mancate riflessioni culturali, con la proiezione, il primo giorno, di un documentario di Paolo Aleotti del 2009, che ha ripercorso le 12 tappe che il regista Mario Soldati realizzò in un documentario del 1953 sulla via Emilia. Un confronto vivo, e non solo, per considerare identità e mutamenti degli ultimi 60 anni nel rapporto con il paesaggio, i prodotti e il territorio nell'area emiliana.



Nuove linee guida per gli incarichi di progettazione

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato con la Determinazione n. 5 del 27 luglio scorso le "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".

In verità l'Autorità era intervenuta più volte sul tema dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (da ultimo con le determinazioni n. 1/2006 e n. 4/2007), cercando di chiarire le questioni controverse e fornire indicazioni operative.

L'Autorità precisa che la nuova determinazione nasce anche a seguito della persistente **disomogeneità procedurale delle stazioni appaltanti**, ma anche dal < ribassi di > che caratterizza le offerte degli operatori economici.

E' stata, quindi, necessaria un'ulteriore ed approfondita riflessione sull'assetto giuridico ed economico di tale mercato nella consapevolezza della centralità della progettazione, quale momento fondamentale per assicurare la corretta realizzazione delle opere pubbliche.

La nuova determinazione nasce a seguito di un **tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali** e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le **modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte**.

Le nuove linee guida nascono, quindi, con l'analisi delle varie fasi sub-procedimentali (modalità di affidamento, determinazione dell'importo a base di gara, individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell'offerta) e dedicano un particolare focus al procedimento di verifica della congruità delle offerte.

Nelle nuove linee guida allegate alla determinazione n. 5 sono trattati dettagliatamente i seguenti argomenti:

- le modalità di affidamento
- i requisiti di partecipazione alla gara
- i criteri di aggiudicazione
- indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- la determinazione dell'importo a base di gara
- la valutazione della congruità delle offerte.

In particolare per quanto concerne la **determinazione dell'importo a base di gara**, l'Autorità ha precisato che **il corrispettivo va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001**, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora Ministro dei lavori pubblici (recante "*Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche*", pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno nuovo, emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice, "*tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate*".

Occorre precisare, anche, che nel citato decreto ministeriale non è contemplato l'incarico di collaudo; pertanto, per calcolare il corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potranno utilizzare, come parametro di riferimento, i criteri contemplati nella legge n. 143/1949.

Inoltre, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici. La stazione appaltante, nel fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezzari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.

Compravendite e Catasto: ulteriori chiarimenti

Con la Circolare n. 3/2010 l'Agenzia del Territorio interviene nuovamente sulle disposizioni dell'art.19, comma 14, del D.L. 78/2010, relative all'obbligo di indicare negli atti immobiliari i dati catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità delle stesse allo stato di fatto dell'immobile.

Con la conversione del D.L. 78/2010, è stato previsto, inoltre, che quest'ultima dichiarazione possa essere sostituita da un'attestazione di conformità resa da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

L'Agenzia del Territorio precisa che gli obblighi introdotti con la "manovra economica" non riguardano:

gli atti relativi ai cosiddetti "beni comuni non censibili", cioè porzioni comuni a diverse unità immobiliari e prive di autonoma capacità reddituale, quali, ad esempio: le scale, gli androni, le aree di passaggio, i cortili, i terrazzi condominiali, etc.;

gli atti immobiliari relativi ai cosiddetti "beni comuni censibili", ossia a quei beni comuni a più unità immobiliari, ma dotati di autonoma capacità reddituale (quali l'alloggio del portiere), quando il trasferimento delle relative "quote e diritti" avvenga unitamente e per effetto della cessione dell'unità immobiliare cui gli stessi accedono.

Diversamente, risultano assoggettati ai nuovi obblighi dichiarativi gli atti che dispongono il trasferimento autonomo dei "beni comuni censibili", da parte dei condomini (in tal caso, infatti, l'unità oggetto di cessione perde la funzione di "bene condominiale").

L'Agenzia del Territorio ribadisce, inoltre, quanto già precisato nella precedente Circolare n. 2/2010, circa l'esclusione, dalle nuove prescrizioni, degli atti aventi ad oggetto immobili iscritti nelle categorie "fittizie" del Gruppo F, quali i fabbricati in corso di costruzione, le unità "collabenti", le unità in corso di definizione, i lastrici solari e le aree urbane.

Devono, invece, ricomprendersi nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni gli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari cd. "afferenti", relative all'edificazione di nuovi piani, o nuovi corpi di fabbrica, su un lotto già edificato e censito al catasto (ad esempio,

autorimesse, magazzini, etc.).

Nella medesima Circolare, infine, viene confermato che, sotto il profilo catastale, assumono rilevanza, e quindi vanno necessariamente dichiarati, tutti gli interventi influenti sul classamento e sulla rendita dell'unità immobiliare, quali gli ampliamenti effettuati successivamente alla redazione della planimetria, ovvero le modifiche interne che incidono sulla consistenza. Diversamente, non devono essere dichiarate le variazioni che non influiscano sugli elementi necessari alla corretta determinazione della rendita catastale dell'unità immobiliare, quale ad esempio la modifica esterna del fabbricato dove questa è situata, qualora tale intervento non abbia determinato alcuna variazione sul perimetro della singola unità oggetto di cessione. L'Agenzia del Territorio ha avviato, in via sperimentale, il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, cui verranno successivamente abilitati, oltre ai notai, tutti i tecnici iscritti agli albi professionali ed incaricati della presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Ritenute sui bonifici per ristrutturazioni: le istruzioni per la redazione delle fatture

L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010, ha introdotto per imprese e professionisti una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito che deve essere operata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. direttamente sull'importo del Bonifico.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico depurato dell'IVA assunta, convenzionalmente, sempre pari al 20%.

Con la Circolare n. 40/2010 l'Amministrazione finanziaria ha anche chiarito alcuni aspetti legati al caso in cui il committente sia un soggetto già tenuto ad operare una ritenuta d'acconto (il caso più frequente, ad esempio, è quello del condominio). In tal caso la normativa già prevede che sui compensi versati a professionisti e imprese il condominio effettui delle ritenute rispettivamente del 20% e del 4%; il rischio, concreto, per tali soggetti, è di vedere effettuata una doppia ritenuta. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di servizi e lavori svolti nell'ambito di lavori per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36% o del 55%, l'unica ritenuta applicabile è quella introdotta dal D.L. 78/2010 che, in quanto disposizione speciale, prevale sulla normativa ordinaria.

In pratica, quando un professionista o un'impresa fattura ad un condominio che effettua lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali suddette, sulla fattura NON DEVE ESSERE riportata la ritenuta di norma operata.

Per meglio chiarire ricorriamo ad un esempio:

- professionista (dottore agronomo) che fattura ad un condominio per prestazioni NON connesse a interventi agevolati

a) Onorario: € 1000,00

b) Contributo integrativo (2%): € 20

Iva (su a + b) = € 204

Totale documento: € 1204,00

Ritenuta d'acconto (20%) su onorario = € 200

Netto a pagare: 1204-200 = 1004 euro

In tal caso Banche e Poste NON operano alcuna ritenuta e l'importo accreditato è pari a 1004

- professionista (dottore agronomo) che fattura ad un condominio per prestazioni CONNESSE a interventi agevolati

a) Onorario: € 1000,00

b) Contributo integrativo (2%): € 20

Iva (su a + b) = € 204

Totale documento: € 1204,00

Netto a pagare: 1204 euro

In tal caso Banche e Poste OPERANO la ritenuta prevista dal D.L. 78/2010 e l'importo accreditato sarà pari $1204 - 0.1 \times (1204/1.2) = 1103.66$ euro e provvedono ad inviare al beneficiario la certificazione della ritenuta d'acconto.

Più semplice ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica: in Gazzetta il decreto che semplifica la procedura

Il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) prevede (art. 146) che i proprietari di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, hanno l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione senza la quale i lavori non possono essere iniziati.

L'autorizzazione paesaggistica è quindi un provvedimento necessario al rilascio del titolo abilitativo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010, semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di "lieve entità" che non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Il nuovo regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., prevede una significativa riduzione dei tempi procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (60 giorni invece di 105) e degli oneri documentali: l'istanza di richiesta, infatti, dovrà essere corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica.

Attualmente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spetta agli organi territoriali, ma, la competenza è della Soprintendenza che esprime un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie.

Il regolamento approvato prevede una fase di verifica preliminare da parte dell'amministrazione locale dell'applicabilità o meno della procedura semplificata, nonché della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Quando la valutazione è positiva, l'amministrazione locale invia la pratica al soprintendente che procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica; in caso di parere favorevole, l'amministrazione rilascia immediatamente l'autorizzazione, altrimenti la rigetta.

L'elenco degli interventi "di lieve entità", contenuto nell'allegato al D.P.R. n. 139/2010 comprende:

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice;

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:

aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;

interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;

realizzazione o modifica di balconi o terrazze;

inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;

realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne

(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:

rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;

modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;

modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;

realizzazione di lastre solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;

inserimento di canne fumarie o comignoli;

realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;

realizzazione di abbaini o elementi consimili

(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice,

preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili

In vigore le modifiche al Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006)

Sul Supplemento Ordinario n.184 alla G.U. n. 186 dell'11/08/2010, è stato pubblicato il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

Il decreto modifica in maniera significativa il Testo Unico, in particolare le disposizioni in materia di emissioni in atmosfera, VIA e VAS. Il D.Lgs. 128/2010, infatti, interviene sulle Parti I (disposizioni generali), II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del Codice Ambiente, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico.

È stata inoltre recepita la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con conseguente abrogazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

Le procedure di VIA, VAS ed AIA avviate prima del 26 agosto 2010 si concludono in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Approvato il Disegno di Legge per la promozione dei campi da golf

Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010 ha approvato il disegno di "Legge quadro per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf".

Il progetto di legge proposto dal Ministro del turismo, Maria Vittoria Brambilla, incentiva, oltre alla realizzazione di campi da golf, la costruzione di strutture ricettive turistico-alberghiere collegate ai campi.

Il provvedimento ha l'obiettivo di incrementare il turismo internazionale puntando sul GOLF che, con 64 milioni di golfisti attivi nel mondo e 94 federazioni, ogni anno muove 25 milioni di turisti con un giro d'affari solo in Europa di 50 miliardi di euro.

Secondo il DDL approvato i campi potranno essere realizzati anche all'interno di aree protette, con il "nulla osta dell'ente parco nazionale e dell'ente gestore delle aree marine protette".

Le Regioni individueranno i siti più idonei e i privati non potranno vendere i resort costruiti accanto ai campi prima di 5 anni.

Il sito web dell'Ordine di Brescia

di Daniela Conte

Come molti di voi hanno notato, l'Ordine di Brescia ha da qualche mese il proprio sito web, realizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale.

L'indirizzo è <http://ordinebrescia.conaf.it>

Vi sono pubblicate notizie di natura istituzionale, news di nostro interesse, informazioni sulla formazione, corsi e seminari.

Invitiamo di nuovo tutti gli iscritti a visitare il sito e segnalare alla segreteria eventuali errori, omissioni, migliorie da apportare.

NB: Sono stati modificati anche gli indirizzi istituzionali di posta elettronica. Quelli corretti sono i seguenti:

Segreteria

segreteria.ordinebrescia@conaf.it

Posta certificata

protocollo.odaf.brescia@conafpec.it

Presidente: Gianpietro Bara

presidente.ordinebrescia@conaf.it

presidente.odaf.brescia@conafpec.it

Vice Presidente: Daniela Conte

vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it

vicepresidente.odaf.brescia@conafpec.it

Offerte di lavoro

Il collega dottor Giuseppe Comba segnala che AIPOL sta cercando un tecnico per un incarico che avrà inizio con il prossimo mese di ottobre. Si tratterà di un contratto a tempo determinato per un anno, con attività di carattere prevalentemente agronomico nel settore della olivicoltura.

Sede amministrativa Brescia, sede operativa zona Garda e dintorni.

Per informazioni e candidature, contattare il dottore agronomo Giuseppe Comba 3383035274 o trasmettere mail alla segreteria dell'Ordine.

BOOK FOTOGRAFICO



Una rappresentanza del Consiglio dell'Ordine di Brescia con il Presidente Nazionale Sisti ed il consigliere nazionale Bertolinelli presso la sede del CONAF a Roma 10 settembre 2010.



Partecipanti a convegno "Progettare la casa in legno", Breno (BS) 24 settembre 2010



2 settembre 2010

Riunione consiglio Ordine di Brescia

10 settembre 2010

Incontro a Roma presso la sede del CONAF di una rappresentanza del Consiglio dell'Ordine di Brescia (Bara, Conte, Pandini e Nasi) con il presidente nazionale Andrea Sisti ed il consigliere nazionale Marcellina Bertolinelli per illustrare problematiche connesse alle competenze professionali.

14 settembre 2010

Partecipazione del consigliere Nasi su delega del presidente al Consiglio della Federazione regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali a Milano.

18 settembre 2010

Partecipazione del Presidente al Convegno "Festival del giardino e del paesaggio" a Gardone Riviera (BS).

18 settembre 2010

Partecipazione del consigliere Patamia all'inaugurazione della fiera "Progetto Casa" presso Centro fiera del Garda a Montichiari (BS).

21 settembre 2010

Riunione Consiglio Ordine di Brescia

22-25 settembre 2010

Partecipazione del presidente e della vicepresidente al XIII Congresso nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Reggio Emilia, Parma e Bologna.

Hanno collaborato a questo numero: **Gianpietro Bara, Daniela Conte**



Il Consiglio dell'Ordine

Presidente: *Gianpietro Bara*
presidente.ordinebrescia@conaf.it

Vice Presidente: *Daniela Conte*
vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it

Segretario: *Nicoletta Patamia* **Tesoriere:** *Giuseppe Comba* **Consiglieri:** *Andrea Ferrari, Fausto Nasi, Fiorenzo Pandini, Marco Sangalli, Enrico Santus*

Palazzo Bettoni Cazzago
Via Marsala, 17
25122 Brescia

Tel 030.296424 - 030.40043
Fax 030.296831

CF 80048580171

e-mail segreteria
segreteria.ordinebrescia@conaf.it
e-mail pec
protocollo.odaf.brescia@conafpec.it

QUESTO NUMERO E' STATO CHIUSO IL 30 SETTEMBRE 2010

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003.

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sarà comunicato o diffuso a terzi.
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it, diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.